



STATUTO

ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI ABBiateGRASSO

*ai sensi degli artt. 12, comma 1 e 17, comma 1 dello Statuto di Unione
Confcommercio-Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza*

STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI ABBIATEGRASSO
TITOLO I
ISTITUZIONE E FINALITA'

Art.1 – Denominazione e ambiti di rappresentanza

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 39 della Costituzione, l'“Associazione Confcommercio Milano, Lodi, Monza E Brianza - Associazione Territoriale di Abbiategrasso”, o anche in breve “Associazione Territoriale di Abbiategrasso”
2. L'Associazione ha sede in Abbiategrasso in via Annoni, 14 e la sua durata è illimitata.
3. L'Associazione è l'espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali, professionali e dei lavoratori autonomi che hanno sede o unità locali nel territorio di: Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Besate, Cassinetta Di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Robecco S/N, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone.
4. L'associazione aderisce all'Unione Confcommercio – Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, (di seguito, in forma abbreviata “Unione”), ai sensi dell'art. 4 del relativo Statuto, nel cui ambito è costituita ed opera, accettandone lo Statuto, il relativo Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale di Unione, nonché lo Statuto, il Codice Etico e i deliberati degli Organi di Confcommercio Imprese per l'Italia.
5. L'Associazione, inoltre, accetta le norme in materia di recesso ed esclusione, nomina di un delegato e commissariamento di cui rispettivamente agli artt.li 13 e 17 dello Statuto di Unione.
6. L'Associazione, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto di Unione, si impegna ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione e prende atto che il logo e la denominazione confederali sono marchi registrati di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per



l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza ai sistemi Unione e confederale.

7. L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire, d'intesa con Unione, ad enti ed organizzazioni aventi finalità in armonia con i propri scopi sociali e con gli indirizzi generali di Unione.

Art.2 – Finalità

1. L'Associazione, nell'interesse generale dei soggetti rappresentati e in conformità con gli indirizzi di Unione:

a) rappresenta e tutela a livello locale gli interessi economici, morali, sociali e professionali degli associati nei confronti di Enti, organismi e/o soggetti istituzionali, sociali, politici individuali e collettivi, pubblici e privati con riguardo alle politiche di carattere generale; relativamente alle problematiche e/o agli interessi che impattano il territorio di competenza ma rivestono conseguenze ultraterritoriali, le modalità di tutela e di rappresentanza degli interessi medesimi devono essere previamente ed espressamente concordate con Unione ovvero con i livelli superiori dell'Organizzazione;

b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;

c) assicura agli associati, collettivamente ed individualmente, avvalendosi, in via prevalente, delle strutture e dei servizi centrali dell'Unione, assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro e relazioni sindacali, assistenza e consulenza in materia legale, fiscale, amministrativa e contabile, finanziaria, sanitaria, di commercio internazionale, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli associati;

d) cura direttamente o anche avvalendosi delle strutture e dei servizi centrali dell'Unione, la formazione, l'informazione e l'aggiornamento continuo professionale e generale degli associati e pone in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile per la promozione, lo sviluppo e la crescita della qualità ed efficienza aziendale e professionale;

e) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri o di



Unione e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto, con lo Statuto di Unione e con quello confederale;

f) favorisce e promuove la crescita e lo sviluppo complessivo di Unione.

TITOLO II

SOCI

Art. 3 Requisiti

1. Possono aderire all'Associazione i soggetti che esercitano, nel territorio di competenza dell'Associazione, attività di impresa, attività professionale o di lavoro autonomo di cui all'art. 1 del presente statuto.

2. Detti soggetti devono:

a) avere sede o unità locali nel territorio di competenza dell'Associazione;

b) svolgere un'attività che non contrasti con gli scopi dell'Associazione, di Unione e di Confcommercio.

3. Non possono essere soci i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti ed i colpiti da condanna penale passata in giudicato, per i delitti comuni e che non abbiano ottenuto la riabilitazione.

4. Le imprese individuali partecipano all'Associazione in persona del titolare. Le società partecipano all'Associazione in persona del legale rappresentante. Nel caso di impresa familiare è ammesso che il socio deleghi per iscritto un membro del proprio nucleo familiare, notoriamente con lui collaboratore, a rappresentarlo a tutti gli effetti associativi.

Art. 4- Modalità di adesione

1. Per aderire occorre presentare domanda di ammissione alla segreteria dell'Associazione. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo.

2. La domanda deve contenere:

- la dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto, di eventuali regolamenti ad esso collegati, dello Statuto di Unione e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Unione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali;
- l'impegno a comunicare all'Associazione le variazioni inerenti la propria posizione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell'attività;
- l'impegno alla corresponsione dei contributi associativi, nei termini previsti e secondo le modalità individuate dal Sistema per la riscossione;
- la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza.

3. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione della domanda, il Consiglio Direttivo può rigettare la richiesta di adesione. Avverso il rigetto e/o la decadenza da socio è ammesso il ricorso nel termine di 30 giorni al Collegio dei Probiviri di Unione.

Art. 5 Rapporto di adesione- Diritti e Doveri

1. L'adesione ha durata per l'anno in corso, rinnovandosi tacitamente alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta da darsi 3 mesi prima di ciascuna scadenza, mediante lettera raccomandata o pec.

2. L'adesione attribuisce la qualifica di associato e la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dello Statuto di Unione e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Unione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi Confederali.

3. I soggetti associati all'Associazione costituiscono la compagine associativa del Sistema Unione.

4. L'associato in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato dall'Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea.

5. L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione i contributi deliberati di anno in anno dagli Organi competenti.

6. L'associato ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di partecipare alla vita associativa, di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi collettivi degli associati e di Unione.

7. L'associato e in particolare, coloro che ricoprono le cariche associative, ha il dovere di osservare i Codici Etici di cui all'articolo 1 e di adempiere i compiti ad esso inerenti con lealtà, probità e diligenza.

8. La qualità di Associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e irripetibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 6 - Doppio inquadramento

1. L'Associazione, d'intesa con Unione, assicura il doppio inquadramento degli Associati.

2. Il contestuale inquadramento degli associati, attraverso le Associazioni costituenti Unione, nell'Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella di categoria, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 2, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di Unione o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dallo Statuto di Unione e dallo Statuto Confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

4. Eventuali controversie organizzative e contributive, connesse al doppio inquadramento tra le Associazioni costituenti Unione possono essere decise dal Collegio dei Probiviri di Unione.

Art. 7– Cessazione

1. La qualità di associato si perde:

- a) per scioglimento dell'Associazione;
- b) per recesso;
- c) per esclusione;
- d) per decadenza;
- e) morte dell'associato persona fisica o estinzione della società.

2. L'associato receduto, o escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio associativo ed è tenuto al pagamento dei contributi eventualmente maturati e non corrisposti.

Art. 8 – Recesso

1. Ogni associato ha facoltà di recesso. Questo diventa operativo allo scadere dell'esercizio finanziario o sociale nel corso del quale l'Associato ha comunicato l'intenzione di recedere, attraverso raccomandata o pec.

2. Il recesso che comunque non avrà effetto prima di 30 giorni dalla comunicazione, non estingue l'obbligazione del versamento dei contributi dovuti.

Art. 9 – Sospensione o Esclusione

1. Il Consiglio Direttivo delibera la sospensione o l'esclusione dell'associato per gravi e giustificati motivi.

Costituiscono, in ogni caso, gravi motivi:

- a) i gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dagli Organi Statutari e da Unione;
- b) le comprovate inosservanze degli Statuti.

Art. 10 – Decadenza

1. Il Consiglio Direttivo dichiarerà la decadenza da associato nei seguenti casi:
- a) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.3 del presente statuto;
 - b) mancato pagamento dei contributi associativi.

Art. 11 – Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio dell'Associazione sono:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;
- c) la decadenza;
- d) l'esclusione.

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione temporanea alle attività degli Organi.

TITOLO III

CAPO I

DELEGAZIONI COMUNALI- ORDINAMENTO

Art. 12 - Delegazioni Comunali

1. Nei Comuni di competenza dell'Associazione possono essere istituite le Delegazioni Comunali, aventi sede presso la sede dell'Associazione Territoriale di appartenenza.
2. Nei Comuni di piccole dimensioni (meno di 10.000 abitanti) è possibile procedere all'accorpamento tra Comuni limitrofi.
3. Nei Comuni ove non è stata istituita la Delegazione e non è possibile procedere ad accorpamenti, può essere nominato, dal Presidente dell'Associazione, un Responsabile.

Art. 13 - Scopi

1. Sono scopi della Delegazione Comunale:

- rappresentare e tutelare nell'ambito dell'Associazione gli interessi degli associati operanti nel territorio Comunale di riferimento;
- fungere da organi di collegamento tra gli associati del Comune e l'Associazione Territoriale di riferimento.

Art. 14 - Compiti

1. Sono compiti della Delegazione Comunale:

- a) l'esame, di propria iniziativa o su richiesta degli Organi direttivi dell'Associazione Territoriale, delle questioni relative al commercio comunale in coordinamento con il Segretario dell'Associazione;
- b) Il coordinamento, con l'Associazione Territoriale, per assicurare un univoco indirizzo nella realizzazione dei programmi di lavoro e nell'azione di tutela degli associati;
- c) l'assistenza, ai singoli associati che ne facciano richiesta, nella tutela degli interessi di loro pertinenza;
- d) l'espletamento di ogni altro compito che dall'Associazione Territoriale o dall'Unione sia ad essa affidato.

2. La Delegazione Comunale deve sottoporre all'Associazione Territoriale, preventivamente, tutti i problemi e le iniziative, sia politiche che sindacali, rilevanti e da intraprendere, nel proprio Comune, al fine di perseguire una omogenea linea di condotta anche nei riguardi dei Comuni limitrofi.

3. La Delegazione Comunale deve, inoltre, sottoporre all'Associazione Territoriale tutti i problemi e le iniziative che possano interessare altre Delegazioni, e, comunque, quelli di ambito sovracomunale.

Art. 15 - Associati della delegazione

1. Sono tali tutti gli Associati dell'Associazione Territoriale che abbiano la sede o un'unità operativa della loro attività nell'ambito del territorio comunale di competenza della Delegazione.

Art. 16 - Organi

1. Sono organi della Delegazione Comunale:
 - a) l'Assemblea di Delegazione;
 - b) il Presidente di Delegazione;
 - c) eventualmente il Consiglio di Delegazione.

Art. 17 - Assemblea di Delegazione: composizione, convocazione, svolgimento

1. L'Assemblea è composta dagli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi ed iscritti regolarmente nel relativo elenco territoriale almeno cinque giorni prima della data prescritta per lo svolgimento dell'Assemblea.
2. L'Assemblea della Delegazione è convocata dal Presidente della Associazione Territoriale, d'intesa con il Presidente della Delegazione, ogni anno, di norma, entro il 30 novembre, mediante avviso agli Associati diramato dall'Associazione Territoriale, almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale la parte che comprende il voto del Presidente.
5. L'Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
6. L'Assemblea procede per votazione segreta o per acclamazione alla elezione del Presidente di Delegazione.

Art. 18 - Presidente di Delegazione

1. Il Presidente di Delegazione, per garantire il buon funzionamento della stessa, deve coordinarsi con il Presidente dell'Associazione Territoriale.

2. Fermo restando quanto previsto nell'art.26, comma 1 e 2, i Presidenti di Delegazione che non sono membri del Consiglio sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione Territoriale alle quali partecipano senza diritto di voto.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

CAPO I

Determinazione degli organi e durata delle cariche

Art. 19 - Organi

1. Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Giunta;
- d) il Presidente.

Art. 20 – Cariche sociali: elezione, durata e decadenza

1. Gli Organi sono eletti a scrutinio segreto.
2. Le cariche elettive hanno durata di cinque anni.
3. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da Presidente, da membro del Consiglio Direttivo, da Vice Presidente o da membro della Giunta Esecutiva.

5. Possono ricoprire le cariche negli Organi associativi coloro che abbiano mantenuto comportamenti pienamente aderenti ai principi e ai valori del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e del sistema Unione. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, nonché dell’art. 4, commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Unione, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie.
6. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi o si trovi comunque in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del Sistema o non presenti i requisiti di cui all’art. 4 del Codice Etico di Unione.

Art. 21 - Cariche sociali: incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, o Organo ad essa corrispondente, nonché di Segretario ricoperte nell'ambito dell'Associazione o, qualora costituite, delle Delegazioni sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, metropolitano, comunale nonché con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, previo espresso assenso di Unione, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Metropolitano, Consigliere Comunale, o cariche ad esse corrispondenti, nonché per le cariche di Parlamentare nazionale ed europeo.
3. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza dalla carica ricoperta.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.

Art. 22 - Assemblea: composizione

1. L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare mediante apposita delega scritta da un altro componente in regola e che non rivesta cariche sociali.
3. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Art. 23 – Assemblea convocazione e svolgimento

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente.

Le riunioni si svolgono in seduta ordinaria o straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, previa formale comunicazione, con congruo anticipo, all'Unione.

2. La convocazione può essere inviata, anche tramite posta elettronica all'indirizzo preventivamente comunicato dall'associato, mediante comunicazione scritta da recapitare almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con preavviso di tre giorni.

3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese e anno e dell'ora dell'adunanza nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

4. In seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.

5. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno oppure su richiesta di almeno il un terzo dei componenti l'Assemblea.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dai Soci, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 24 - Assemblea: validità

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% più uno dei componenti, in persona o per delega. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti personalmente o per delega.
2. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce di volta in volta le modalità di votazione salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
3. A ciascun componente spetta un voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi.
4. Per le modifiche statutarie è richiesta sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno il 30% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa.
6. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7, comma 1, lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto Unione, le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate e approvate da Unione.

Art. 25 – Assemblea: competenze

1. L'Assemblea, in seduta ordinaria:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale ed associativa vincolanti per tutti gli associati;
 - b) elegge ogni cinque anni il Consiglio Direttivo;
 - c) elegge ogni cinque anni le altre cariche associative di competenza assembleare;
 - d) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio precedente;

- e) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto economico preventivo dell'anno successivo;
- f) approva la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;
- g) esamina e delibera sull'attività sociale svolta e da svolgere;
- h) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea, in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

Art. 26 – Consiglio: composizione

1. Il consiglio Direttivo è costituito da 15 membri, comprendenti il Presidente, che lo presiede, oltre a 2 Vice Presidenti. Di questi 15 membri: 9 sono eletti dall'assemblea dei soci e 6 sono individuati nelle persone dei presidenti delle Delegazioni Comunali od Intercomunali a maggior numero di associati.

2. Per deliberazioni riguardanti argomenti di specifico interesse di comuni appartenenti ad una delegazione comunale o intercomunale, l'avviso di convocazione dovrà essere esteso al Presidente ed al Vicepresidente della Delegazione interessata i quali assumeranno diritto di voto per lo specifico argomento.

3. Su proposta del Presidente possono essere cooptati soggetti associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo, fino ad un massimo di 5 Consiglieri.

Gli associati cooptati in seno al Consiglio hanno voto deliberante.

Art. 27 – Consiglio: convocazioni, validità e competenze

1. Il Consiglio, con un preavviso di almeno sette giorni, anche mediante lo strumento della posta elettronica all'indirizzo preventivamente comunicato dai suoi componenti,

è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a due giorni.

2. Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la votazione sarà ripetuta e in caso di ulteriore parità la proposta si intenderà respinta.

4. Dietro specifica richiesta anche di un solo consigliere, la votazione dovrà essere effettuata a scrutinio segreto, così pure per le votazioni afferenti la designazione o la nomina di persone.

5. L'assenza ingiustificata del consigliere a tre riunioni consuntive comporterà la decadenza della carica.

6. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea e d'intesa con Unione:

- a) detta i criteri di azione dell'Associazione;
- b) elegge, tra i propri membri, ogni cinque anni, a scrutinio segreto o per acclamazione il Presidente dell'Associazione;
- c) elegge tra i propri Membri i componenti della Giunta;
- d) delibera sulle richieste di ammissione degli associati;
- e) predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente e il conto economico preventivo;
- f) definisce la misura dei contributi associativi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) approva e modifica, previa intesa con Unione, eventuali regolamenti interni;
- h) delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- i) dichiara la decadenza dalle cariche sociali;
- j) applica le sanzioni di cui all'art. 11;
- k) propone ad Unione le eventuali modifiche statutarie che dopo il relativo nulla osta, potranno essere proposte all'assemblea dell'Associazione;

- l) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto;
- m) elegge, su proposta del Presidente, i Vicepresidenti in numero non superiore a due, di cui, uno eventualmente vicario;
- n) esamina le questioni di particolare importanza ed urgenza e può indire referendum presso gli Associati;
- o) delibera la costituzione delle Delegazioni Comunali e delibera la costituzione di Commissioni e di Comitati Tecnici Consultivi.

8. Per la migliore elaborazione delle materie sottoposte alla decisioni degli Organi Collegiali il Consiglio Direttivo potrà costituire dei comitati tecnici consultivi, stabilendo i criteri e le regole per il loro funzionamento.

Di detti comitati faranno parte di diritto i presidenti delle delegazioni comunali ed intercomunali, interessati agli specifici problemi in trattazione.

Art. 28 - Giunta: Composizione, convocazione, competenze

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Associazione che la presiede e da un numero minimo di 2 a un numero massimo di 10 membri eletti all'interno del Consiglio Direttivo, dai 2 Vice-Presidenti.

2. La Giunta mediante preavviso in forma scritta di almeno 8 giorni, anche per il tramite dello strumento della posta elettronica, all'indirizzo preventivamente comunicato dai suoi componenti, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'Ordine del Giorno della riunione, è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o necessario e comunque qualora lo suggeriscano motivate esigenze.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con mezzi più rapidi senza la preventiva comunicazione dell'Ordine del Giorno e con un preavviso di almeno 3 giorni.

3. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

4. La Giunta:

a) coadiuva il Presidente nell'attuazione delle linee politiche e programmatiche stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

b) adotta, in caso di indifferibilità ed urgenza che non consentano la regolare convocazione dell'organo preposto, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo riferendone alla prima adunanza per la convalida del proprio operato.

Art. 29 – Presidente: elezione, rappresentanza e deleghe

1. Ogni associato, in presenza dei requisiti previsti nel presente Statuto, può essere eletto Presidente.
2. Il Presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione ai fini del presente statuto; ha poteri di firma che può delegare.

Art. 30 – Presidente: attribuzioni

1. Il Presidente, inoltre :
 - a) dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi collegiali, adottando i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;
 - b) convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta;
 - c) ha facoltà, su preventiva autorizzazione scritta di Unione e conformemente alle indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, di conferire il mandato ad avvocati;
 - d) propone al Consiglio la nomina di 2 Vice-Presidenti di cui uno vicario;
 - e) può conferire, su preventiva autorizzazione scritta di Unione, incarichi professionali, occasionali e continuativi, di cui riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo;
 - f) può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio Direttivo nei casi di indifferibilità e urgenza riferendo, alla prima adunanza utile, sui provvedimenti assunti, per la loro ratifica. Tali provvedimenti verranno annotati in apposito libro;
 - g) può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendano necessari nell'interesse delle finalità dell'Associazione.
2. Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente Vicario se nominato.
3. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente Vicario ne assume

le funzioni quale Presidente Interinale e convoca il Consiglio Direttivo che provvede all'elezione del nuovo Presidente entro 60 giorni dalla vacanza. Il mandato del nuovo Presidente verrà a scadenza al termine del mandato in corso degli altri Organi.

Art. 31 – Segretario

1. Il Segretario, nominato da Unione, è responsabile dell'attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, dei servizi dell'Associazione, della conservazione dei documenti, della organizzazione del personale e risponde al Segretario Generale dell'Unione.

Il Segretario è il responsabile della segreteria degli Organi associativi.

2. Egli coadiuva il Presidente e gli organi collegiali nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.

3. Il segretario, inoltre, opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo sul territorio, riferendone periodicamente al Segretario Generale di Unione.

4. L'incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del Sistema, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente.

Art. 32 – Patrimonio e Proventi

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione.

2. I proventi dell'Associazione sono rappresentati da:

- contributi sindacali ordinari;
- contributi sindacali straordinari;
- da oblazioni volontarie;
- da proventi vari.

Art. 33 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo deve depositare presso la sede associativa il rendiconto economico e finanziario almeno otto giorni prima di quello fissato per ciascuna Assemblea convocata rispettivamente per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'approvazione di quello preventivo.
3. Entrambi i rendiconti economici e finanziari devono essere approvati dall'Assemblea degli associati nei termini previsti dal presente Statuto.
4. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 34 - Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei 3/4 degli associati.
2. La stessa assemblea con le medesime maggioranze provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35 - Delega amministrativa

1. L'Associazione può, con il consenso di Unione, scegliere di essere amministrata da quest'ultima al fine di rafforzarne la visibilità, l'immagine e l'integrazione nel sistema organizzativo dell'Associazione stessa, anche insediandosi presso le strutture di Unione.
2. In tal caso l'Associazione assumerà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 46 dello Statuto di Unione, la qualifica e lo status di associazione amministrata e gli articoli,

25, comma 1, lett.re d) ed e), 27, comma 6, lett. e), 33, commi 2 e 3 del presente Statuto non troveranno applicazione fintanto che perdureranno tale qualifica e tale status.

Art. 36 - Disposizioni finali e transitorie

- 1.** L'efficacia della disposizione di cui all'art. 29, comma 2, decorre dalla prima elezione successiva all'approvazione delle modifiche al presente statuto avvenute in occasione dell'assemblea del 11 maggio 2017.
- 2.** Il regolamento sulle delegazioni in essere alla data di approvazione del presente statuto cesserà di avere efficacia.
- 3.** Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente statuto si applicheranno le norme dello Statuto Unione, in quanto compatibili, ed in mancanza le norme in materia vigenti.